Prot. n. 0085527 del 10/07/2023 - Rep. n. 1122/2023 Decreti - UOR: SI000127 - Classif. I/3

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIREZIONE GENERALE

Staff Servizi Legali di Ateneo

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261533
E-mail: affarigiuridici@uniupo.it
PEC protocollo@pec.uniupo.it

LS/ff

OGGETTO: Modifica dello schema tipo di regolamento di Dipartimento

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2001 e modificato con D.R. rep. n. 300/2014 del27.05.2014;
VISTO lo schema tipo di regolamento di Dipartimento emanato con D.R. Rep. n. 229/2012 del 19.06.2012;
CONSIDERATO che nell'ultimo decennio, accanto alle missioni tradizionali di insegnamento e ricerca, si è rafforzata la Terza Missione, un ambito composto dall'insieme delle attività con le quali l'Università entra in interazione diretta con la società, ne favorisce lo sviluppo economico, culturale e sociale, attraverso la trasformazione, la messa a disposizione e la circolazione della conoscenza prodotta principalmente con l'attività di ricerca;
CONSIDERATO che a seguito della riforma del sistema universitario, la figura del ricercatore a tempo indeterminato, introdotta dall'art. 7 della Legge 28/1980 e disciplinata dal collegato D.P.R. 382/1980, è destinata all'esaurimento in quanto non è stata contemplata dalla Legge 240/2010;
CONSIDERATO che in data 28.10.2022, il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 10/2022/9.1, ha approvato il progetto di macro organizzazione di Ateneo che prevede la creazione di tre Poli amministrativi, uno per ogni sede dell'Ateneo (Vercelli, Novara e Alessandria);
CONSIDERATO che in data 22.03.2023, con Decreto della Dirigente Generale rep. n. 531/2023, sono state definite le afferenze del personale alle strutture organizzative che costituiscono l'organigramma dell'Amministrazione, al fine di rendere completo e operativo il nuovo assetto organizzativo;
CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, lo Staff Servizi Legali di Ateneo ha avviato un'attività di analisi dei contenuti dello schema tipo di regolamento di Dipartimento e ha apportato alcune modifiche al testo regolamentare;
CONSIDERATO che in linea con le attuali funzioni del Dipartimento, nello schema tipo del regolamento di Dipartimento, accanto alle missioni tradizionali di insegnamento e ricerca, è stata prevista la Terza Missione;
CONSIDERATO che in attuazione della riforma del sistema universitario, che ha introdotto la nuova posizione del ricercatore a tempo determinato, destinata a sostituire quella del ricercatore

a tempo indeterminato, nello schema tipo di regolamento sono stati eliminati i riferimenti alla figura del ricercatore a tempo indeterminato;

CONSIDERATO che in forza del nuovo modello organizzativo di Ateneo, l'articolo 3, al comma 2, è stato modificato come segue:

"2. Il Dipartimento si avvale del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Centro Servizi del Polo di _____";

CONSIDERATO che l'art. 6, in cui viene declinata la composizione del Consiglio di Dipartimento, al comma 1, lettera e), è stato aggiornato come segue:

"e) quattro rappresentanti del personale tecnico e amministrativo in servizio presso il Centro di Servizi Polo di _____che non siano già elette/i per le medesime funzioni in altri Consigli di Dipartimento";

VISTA la deliberazione n. 7/2023/6.3, con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23.05.2023, ha espresso, ai sensi dell'art. 13, lettera t, dello Statuto vigente, parere favorevole sulla proposta di modifica dello schema tipo di regolamento di Dipartimento;

VISTA la deliberazione n.8/2023/6.2, con la quale il Senato Accademico ha approvato, ai sensi dell'art. 45, comma 7, dello Statuto vigente, la modifica dello schema tipo di regolamento di Dipartimento;

VALUTATO ogni opportuno elemento

DECRETA

1. È emanato il nuovo testo dello schema tipo di regolamento di Dipartimento, allegato al presente decreto (Allegato A).

2. Il presente schema tipo entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito web di Ateneo e da tale data cessano di avere efficacia tutti i regolamenti precedentemente in vigore.

Visto
La Direttrice Generale
(Dott.ssa Loredana Segreto)

Il Rettore
(Prof. Gian Carlo Avanzi)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

Allegato A

SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO

TITOLO I

IL DIPARTIMENTO

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento concerne le norme di funzionamento del Dipartimento di _____, in conformità con la Legge, lo Statuto di Ateneo, il Regolamento generale di Ateneo, il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione e la Contabilità, e con il Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il Dipartimento ha sede amministrativa in _____

Articolo 2 – Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura fondamentale per l'organizzazione e lo svolgimento della ricerca, della didattica, delle altre attività formative dell'Ateneo e della Terza Missione, secondo quanto previsto dalla legge e dagli articoli 24 e seguenti dello Statuto di Ateneo.
2. Il Dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa, nonché autonomia amministrativo-gestionale nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione e la Contabilità e nel rispetto dei principi del bilancio unico di cui alla Legge n. 240 del 30.12.2010.
3. Il Dipartimento promuove le attività di ricerca del personale afferente e favorisce l'internazionalizzazione della ricerca e della didattica.
4. L'attività didattica del Dipartimento si esplica sia attraverso i percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione, sia con la promozione di altre specifiche iniziative di sperimentazione didattica, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione europea e internazionali, nonché con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti.
5. Il Dipartimento di……. conferisce i seguenti titoli: ……
6. L'attivazione dei corsi è deliberata annualmente e riportata nel manifesto annuale degli studi.

Articolo 3 – Componenti

1. Al Dipartimento afferiscono i professori/le professoresse e i ricercatori/le ricercatrici di ruolo per i quali sia stata deliberata l'afferenza a seguito di formale richiesta. Il numero degli afferenti non può essere inferiore a trentacinque.
2. Il Dipartimento si avvale del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Centro Servizi del Polo di _____.
3. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'affiliazione per finalità di ricerca di studiosi non strutturati, i quali non hanno diritto alla partecipazione agli Organi del Dipartimento.

Articolo 4 – Sezioni

1. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, al fine di valorizzare significative specificità scientifiche.
2. Tale organizzazione per Sezioni è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Le Sezioni, comprendenti aree affini di ricerca, non hanno autonomia amministrativa e di bilancio e possono dotarsi di un regolamento interno approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento.

4. L'organizzazione interna dell'attività scientifica è curata da un Responsabile di sezione designato dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti alla Sezione.
5. Il Responsabile di Sezione resta in carica per un triennio accademico e svolge funzioni di coordinamento interno nonché ogni altra funzione attribuitagli dal Direttore di Dipartimento o dagli altri Organi del Dipartimento.

Art. 5 – Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:
. Il Consiglio di Dipartimento;
. La Giunta;
. Il Direttore;
. La Commissione Paritetica docenti-studenti.

TITOLO II

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 6 – Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
a) il Direttore/la Direttrice, che lo convoca e lo presiede;
b) i Professori/le professoresse, i Ricercatori/le ricercatrici a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
c) quattro rappresentanti degli studenti individuati secondo le modalità previste dall'art. 25, comma 5, lettera c) dello Statuto di Ateneo;
d) un numero di rappresentanti degli assegnisti di ricerca determinato secondo le modalità previste dall'art. 25, comma 5, lettera d) dello Statuto di Ateneo;
e) quattro rappresentanti del personale tecnico e amministrativo in servizio presso il Centro di Servizi Polo di _____che non siano già elette/i per le medesime funzioni in altri Consigli di Dipartimento;

Su invito del Direttore, partecipano alle sedute con funzioni consultive i responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative del Dipartimento.
2. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti, degli assegnisti e del personale tecnico-amministrativo sono disciplinate con delibera del Consiglio di Dipartimento.
3. Alle adunanze del Consiglio di Dipartimento possono assistere, senza diritto di voto, altri soggetti svolgenti attività nel Dipartimento[1].

Art. 7 – Compiti

1. Il Consiglio è l'Organo al quale compete la definizione delle linee strategiche del Dipartimento in riferimento alle attività scientifiche, didattiche e formative, e di Terza Missione, nonché alle attività rivolte all'esterno a esse correlate e accessorie.
2. Al Consiglio sono affidate le decisioni in merito alle attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
3. In particolare, il Consiglio di Dipartimento, oltre ad esercitare le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, provvede a:_____

[1] *Il comma 3 era contenuto nel vecchio schema tipo del Regolamento di Dipartimento*

Art. 8 – Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore o, in caso di impedimento, dal Vice-Direttore. Esso è convocato almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, con contestuale presentazione dell'ordine del giorno, nonché ogni qual volta il Direttore ritenga opportuno convocarlo.
2. La convocazione deve essere effettuata per posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza e con pubblicazione sul sito web di Dipartimento. In caso di urgenza la convocazione può avvenire almeno quarantotto ore prima dell'adunanza e con pubblicazione sul sito web di Ateneo[2].
3. L'atto di convocazione deve indicare la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.

Art. 9 – Ordine del giorno

1. La determinazione dell'ordine del giorno è di competenza del Direttore di Dipartimento.
2. L'inserimento di argomenti all'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Dipartimento.
3. Qualora la richiesta di inserimento di un argomento all'ordine del giorno non venga accolta, il Direttore deve darne notizia nella prima seduta utile, specificando i motivi del mancato accoglimento.
4. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in presenza e col consenso di tutti i componenti del Consiglio[3] presenti.

Art. 10 – Aggiornamento delle sedute

1. Qualora non venga esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, giorno e ora dell'aggiornamento. Tale aggiornamento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web di Dipartimento. Dell'aggiornamento della seduta verrà data notizia solo ai componenti assenti, anche a mezzo posta elettronica.

Art. 11 – Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse

1. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono validamente costituite se è presente la metà più uno degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore a due quinti degli aventi diritto.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta il Direttore dovrà procedere a una nuova convocazione.
3. I componenti del Consiglio di Dipartimento non possono prendere parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattino questioni che implichino conflitto di interesse o riguardino loro stessi o loro parenti o affini sino al quarto grado. In tali casi il componente, se presente, deve lasciare la seduta, e di ciò il segretario verbalizzante deve dare atto a verbale.
4. Tutti i membri del Consiglio hanno l'obbligo di partecipare alle sedute. L'inosservanza reiterata di tale obbligo può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la normativa vigente.

---

[2] *Il comma 2 è una previsione statutaria derogabile (art. 39 comma 6 dello Statuto)*

[3] *Il comma 4 era contenuto nel vecchio schema tipo di regolamento di Facoltà*.

5. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimo impedimento.
6. I componenti elettivi che si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, nell'arco di un anno accademico registrino più del 50% di assenze, decadono dalla carica.
7. Possono partecipare alle adunanze del Consiglio, senza diritto di voto, su invito del Direttore e limitatamente a singoli punti all'ordine del giorno, esperti il cui parere venga ritenuto di interesse in vista di determinate deliberazioni.
8. L'invito dei suddetti soggetti deve essere menzionato nell'ordine del giorno; gli stessi dovranno abbandonare la seduta al momento della votazione.

Art. 12 – Deliberazioni e verbalizzazioni
1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che la legge o lo Statuto non richiedano maggioranza qualificate. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
2. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore.
3. Di ogni seduta va redatto apposito verbale dal Professore di I fascia più giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
4. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati, la sintesi degli interventi sui singoli punti e i nomi di coloro che vi hanno partecipato, nonché il testo delle relative delibere e deve recare la firma congiunta del Direttore e del segretario verbalizzante.
5. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnare il testo al segretario nel corso della seduta.
6. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni (che esplicitano l'indicazione dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché degli astenuti), e hanno effetto dopo l'approvazione del verbale medesimo da parte del Consiglio.
7. I verbali sono approvati, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferiscono.
8. L'approvazione del verbale della seduta precedente deve essere posta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva.
9. Il Direttore cura la comunicazione e la diffusione delle deliberazioni, le quali potranno essere consultate nella specifica pagina web.

Art. 13 – Votazioni
1. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui nelle votazioni palesi validamente espresse il computo dei voti risulti in parità, il voto del Presidente determina la maggioranza.
2. Devono essere assunte con votazione a scrutinio segreto le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualità e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente.

TITOLO III
LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Art. 14 – Competenze

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni e svolge quelle assegnatele dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo o che il Consiglio di Dipartimento ritenga di doverle delegare.

Art. 15 – Composizione

1. La Giunta è composta da:
a) Il Direttore di Dipartimento, che la presiede;
b) Il Vice-Direttore di Dipartimento;
c) …. Docenti afferenti al Dipartimento;
d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
e) … [4]
2. Il Direttore e il Vice-Direttore sono membri di diritto. Gli altri componenti sono eletti dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza. Il sistema elettorale deve garantire la rappresentanza di tutti i ruoli.
3. La rappresentanza dei docenti è altresì espressione delle Sezioni in cui si articola il Dipartimento[5].
4. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
5. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dall'articolo 40 dello Statuto.
6. Partecipano ai lavori della Giunta con funzioni consultive i funzionari responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative.
7. La Giunta dura in carica quattro anni accademici e decade alla scadenza del mandato del Direttore.

Art. 16 – Convocazione

1. La Giunta è convocata dal Direttore ogniqualvolta sia necessario, anche mediante posta elettronica e con pubblicazione di avviso sul sito web di Dipartimento almeno tre giorni prima.
2. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.
3. I verbali sono firmati dal Direttore e dal Professore di I fascia più giovane in ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
4. Alla Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.

TITOLO IV
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Art. 17 – Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore:
a) rappresenta il Dipartimento;
b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;
c) dà esecuzione alle delibere degli Organi del Dipartimento;
d) promuove in generale l'attività didattica e di ricerca del Dipartimento;
e) vigila in generale sul regolare andamento e sulla qualità dello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;

f) indice le elezioni delle rappresentanze per gli Organi di sua competenza;
g) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
h) sottopone al Consiglio di Dipartimento l'utilizzo delle risorse disponibili secondo le modalità definite dal Regolamento di amministrazione e contabilità di Ateneo;
i) designa il Vice-Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il mandato del Vice-Direttore coincide con quello del Direttore.
j) nomina la Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
k) nomina, su proposta dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico.

Art. 18 – Durata della carica, incompatibilità, dimissioni
1. Il Direttore di Dipartimento dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
2. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di Rettore, Pro-Rettore o membro del Consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni del Direttore di Dipartimento sono accettate dal Rettore.

Art. 19 – Elezioni
1. Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i Professori di ruolo di I fascia, dal Consiglio di Dipartimento nella composizione più allargata.
2. Le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
3. Il Decano convoca il Consiglio, indicando le norme e i tempi che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio, designando due scrutatori che lo coadiuveranno nello svolgimento delle operazioni elettorali.
4. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio deve essere disposta entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Rettore o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
5. Almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni i candidati presentano al decano le candidature accompagnate dal programma.
6. Nel caso di candidatura del decano, le sue funzioni saranno svolte da colui che lo segue in ordine di anzianità.
7. Le elezioni sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.
8. Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto.
9. In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione e qualora più candidati abbiano riportato voti si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene ripetuto il ballottaggio.
10. Il Direttore di Dipartimento è nominato con Decreto del Rettore.

---

[4] *L'art. 27 comma 2 dello Statuto prevede che i regolamenti di Dipartimento possano prevedere la partecipazione di uno dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento.*
[5] *Solo per i Dipartimenti che intendono articolarsi in Sezioni.*

ART. 20 – Vice Direttore

1. Il Direttore di Dipartimento designa un Vice Direttore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Vice Direttore è nominato con Decreto del Rettore e il suo mandato coincide con quello del Direttore.

TITOLO V

LA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

ART. 21 – Composizione

1. Nel Dipartimento è attivata la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
2. La componente dei docenti è designata dalla Giunta di Dipartimento o della Scuola, sentiti i Consigli di Corso di Studio.
3. La componente studentesca, il cui numero determina la composizione finale, è scelta su base elettiva; ciascun Corso di Studio afferente al Dipartimento, esprime un rappresentante.
4. La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento.
5. La Commissione elegge al suo interno un Presidente tra il personale docente e un Vice-Presidente fra gli studenti ed è convocata almeno tre volte l'anno dal Presidente; può essere convocata, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
6. La Commissione dura in carica quattro anni accademici.

ART. 22 – Attribuzioni

1. La Commissione è competente a:
   1. svolgere attività di monitoraggio sull'offerta formativa, sulla qualità della didattica e sull'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, individuando indicatori più appropriati per la valutazione dei risultati delle stesse, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e dal Nucleo di Valutazione;
   2. formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
   3. formulare proposte per definire le modalità di ammissione ai diversi Corsi di Studio e i criteri di riconoscimento dei crediti formativi.

TITOLO VI

NORME FINALI

ART. 23 – Approvazione e modifica del Regolamento

1. Il Regolamento di Dipartimento è approvato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed emanato con Decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico, su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Modifiche o integrazioni al Regolamento sono approvate con le modalità di cui al comma precedente.
3. Le modificazioni allo Statuto riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.

ART. 24 – Norma di rinvio

1. I Consigli di Corsi di Studio, i Corsi di specializzazione, perfezionamento e master sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti dello Statuto di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

ART. 25 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito WEB di Ateneo e da tale data cessano di avere efficacia tutti i regolamenti precedentemente in vigore.